

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, presso la sede della società EL.EN. Società per Azioni, alle ore dieci e venti minuti

28 ottobre 2010 ore 10,20

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

è comparso il signor

Clementi Ing. Gabriele nato a Incisa Valdarno (FI) l'8 luglio 1951, domiciliato ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

EL.EN. Società per Azioni

con sede in Calenzano, via Baldanzese n.c. 17, capitale sociale di euro 2.591.871,36 (duemilioni cinquecentonovantuno ottocentosettantuno virgola trentasei) deliberato e di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentoottomila seicentosettantuno virgola trentasei) sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03137680488, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze al n. 304871, partita IVA n. 03137680488, come dichiara il comparente.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di ricevere - previa approvazione degli intervenuti all'assemblea - il verbale della assemblea in sede ordinaria e straordinaria della detta società, qui convocata oggi alle ore dieci per deliberare sul seguente

ordine del giorno**Parte ordinaria**

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

Parte straordinaria

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

- adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);

- adeguamento in relazione all'abolizione dei previgenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);

- esclusione della applicazione dell'istituto del rappresen-

tante designato dalla società con azioni quotate di cui all'art. 135-undecies TUF;

- previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

- elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);

- adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contitolarità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);

- migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettorale;

b) all' entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

c) all' entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;

- Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall' art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, procedo alla verbalizzazione di quanto avvenuto in mia presenza, avvalendomi anche dell'impianto di registrazione presente in sala.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 15 dello Statuto Sociale e su unanime designazione degli intervenuti, il signor Gabriele Clementi.

Questi constatata:

a) che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato su □QN □ La Nazione / Il Resto del Carlino / Il Giorno□ in data 27 settembre 2010 e sul sito internet della società e che l' organo di amministrazione ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e presso Borsa Italiana s.p.a. la relazione sulle materie all'ordine del giorno a norma dell'art. 3 DM 5 novembre 1998, N. 437, in cui sono analiticamente indicate le informazioni previste dall'art. 84, II comma del Regolamento Emittenti, informazioni peraltro riportate, anche con riferimento alle prescrizioni statutarie, nell'avviso di

convocazione.

b) Che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
c) che i presenti in assemblea sono numero 2 (due) rappresentanti in proprio o per delega numero 2.703.916 (duemilioni-settecentotremilanovecentosedici) azioni pari al 56,0471% (cinquantasei virgola zero quattrocentosettantuno per cento) del capitale sociale e che è stato regolarmente provveduto al deposito delle certificazioni rilasciate ai sensi di legge. Il tutto come esattamente risulta dall'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con le relative azioni possedute) e da cui risultano i soci deleganti nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatari o usufruttuari.

Tale elenco nominativo si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Le deleghe, previo controllo da parte del Presidente della loro regolarità, vengono dal Presidente stesso acquisite agli atti della società.

Il Presidente ricorda altresì ai soci che il capitale sociale sottoscritto di euro 2.508.671,36 (duemilioni cinquecentototomilaseicentosettantuno virgola trentasei) è diviso in numero 4.824.368 (quattromilioni ottocentoventiquattromila trecentosessantotto) azioni ordinarie da euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) e non sono state emesse azioni privilegiate e che la società possiede numero 103.148 (centotremilacentotrentotto) azioni proprie, acquistate in virtù di autorizzazione adottata con delibera assembleare del 3 marzo 2008 (come da verbale a mio rogito repertorio n. 113.168 raccolta n. 9549 registrato a Pistoia l'11 marzo 2008 al n. 2183 serie 1T), per le quali il diritto di voto è sospeso ma che sono computate nel capitale ai fini del calcolo della quota richiesta per la costituzione e per le deliberazioni della assemblea a norma dell'art. 2357-ter c.c..

Dà poi lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58 del 1998 e da altre informazioni a disposizione, facendo presente ai soci che a norma dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 58 del 1998 il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso art. 120 non può essere esercitato.

Si riporta in appresso il detto elenco nominativo, elaborato sulla base della situazione risultante alla società in data 27 aprile 2010. In esso è indicato il numero delle azioni e la percentuale che esse rappresentano rispetto alle n. 4.824.368 (quattro milioni ottocentoventiquattromila trecentosessantotto) azioni ordinarie:

ANDREA CANGIOLI, n. 647.672 (seicentoquarantasettemilaseicen-

tosettantadue) azioni ordinarie, pari al 13,425% (tredici virgola quattrocentoventicinque per cento);

GABRIELE CLEMENTI n. 534.704 (cinquecentotrentaquattromila settecentoquattro) azioni ordinarie, pari all'11,083% (undici virgola zero ottantatre per cento);

BARBARA BAZZOCCHI, n. 504.824 (cinquecentoquattromila ottocentoventiquattro) azioni ordinarie, pari al 10,464% (dieci virgola quattrocentosessantaquattro per cento);

ALBERTO PECCI, n. 413.114 (quattrocentotredicimila centoquattordici) azioni ordinarie, pari all'8,563% (otto virgola cinquecentosessantatre per cento) di cui direttamente n. 16.662 (sedecimila seicentosessantadue) azioni ordinarie pari allo 0,345% (zero virgola trecentoquarantacinque per cento) e per il tramite di S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. S.a.s. n. 396.452 (trecentonovantaseimila quattrocentocinquantadue) azioni ordinarie pari all'8,218% (otto virgola duecentodiciotto per cento);

ELENA PECCI, n. 366.212 (trecentosessantaseimiladuecentododici) azioni ordinarie pari al 7,591% (sette virgola cinquecentonovantuno per cento) di cui, quale usufruttuaria al 100% (cento per cento) sulle quote di IMMOBILIARE DEL CILIEGIO s.r.l., n. 362.412 (trecentosessantaduemila quattrocentododici) azioni ordinarie pari al 7,512% (sette virgola cinquecentododici per cento) e direttamente n. 3.800 (tremilaottocento) azioni ordinarie pari allo 0,079% (zero virgola zero settantanove per cento);

EL.EN S.P.A. (azioni proprie), n. 103.148 (centotremilacentoquarantotto) azioni ordinarie pari al 2,138% (due virgola centotrentotto per cento).

PIO BURLAMACCHI, n. 96.550 (novantaseimila cinquecentocinquanta) azioni ordinarie pari al 2,001% (due virgola zero zero uno per cento).

Il Presidente ricorda anche ai soci gli obblighi di comunicazione di eventuali patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 58 del 1998 e che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti tali obblighi.

A tal fine il Presidente dichiara - per quanto consta alla società - l'attuale inesistenza di patti parasociali.

Il Presidente dà atto altresì che sono presenti per l'organo di amministrazione i signori Barbara Bazzocchi, Andrea Cangioli, Michele Legnaioli oltre a se stesso Presidente e che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Paolo Caselli, Gino Manfrani.

Il Presidente invita i presenti a permettere di assistere alla riunione rappresentanti della società di revisione, analisti finanziari nonché personale qualificato per il migliore svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente pone in votazione la proposta suddetta, che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e chiede inoltre a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso.

Tutto ciò constatato, approvato ed attestato, accertata, altresì, dal Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara

validamente e regolarmente costituita l'assemblea a norma degli artt. 17 e 18 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione inizia l'esposizione del primo argomento all'ordine del giorno, in sede ordinaria, e ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, conformemente all'allegato 3A schema 4 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, relazione trasmessa alla Consob, diffusa al pubblico e depositata presso la sede sociale a disposizione dei soci nell'osservanza delle prescrizioni di legge e degli artt. 73 e 93 del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

Ricorda inoltre che in data 3 marzo 2008 l'assemblea degli azionisti aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, entro i successivi diciotto mesi, azioni proprie nei limiti e con le modalità previste dalla legge per un prezzo non inferiore di oltre il 20% (venti per cento) né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto. La stessa delibera prevedeva anche le modalità di disposizione delle azioni acquistate autorizzando la rimessa in circolazione entro 3 (tre) anni dalla data dell'acquisto, ad un prezzo non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Il consiglio ha proceduto così ad acquistare fra il marzo e l'aprile 2008 n. 103.148 (centotremilacentotrentotto) azioni pari al 2,138% (due virgola centotrentotto per cento) del capitale sociale a tutt'oggi detenute nel portafoglio della società.

La delibera del 3 marzo 2008 aveva stabilito in relazione a quanto previsto dall'art. 2457-ter c.c. e, quindi, alle modalità di disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, che le stesse potessero essere rimesse in circolazione entro 3 (tre) anni dalla data dell'acquisto.

Pertanto, essendo state le azioni acquistate nell'aprile 2008, l'autorizzazione alla rimessa in circolazione delle

stesse scadrebbe nell'aprile 2011. Ora, continua il Presi-

dente, essendo state le azioni proprie attualmente in portafoglio acquistate ad un prezzo medio di Euro 24,97 (ventiquattro virgola novantasette) che all'epoca dell'operazione appariva particolarmente vantaggioso, poi, all'indomani del verificarsi, a livello generale, delle note avverse condizioni economiche ha di fatto impedito di poter utilizzare le azioni proprie acquistate agli scopi per i quali la autorizzazione era stata richiesta.

Il consiglio ritiene quindi opportuno chiedere agli azionisti la modifica della delibera del 3 marzo 2008 in tema di disposizione delle azioni proprie stabilendo in dieci anni dall'acquisto il termine per la rimessa in circolazione delle azioni proprie già in portafoglio.

Rileva altresì che nessuna azione della emittente è detenuta da società controllate e che attualmente il controvalore relativo alla detenzione di n. 103.148 azioni proprie è iscritto per euro 2.575.611 tra le poste del patrimonio netto quale posta in diminuzione in conformità dei principi contabili internazionali adottati dalla società.

Quanto alla nuova autorizzazione all'acquisto di ulteriori azioni proprie che si richiede alla odierna assemblea, il Presidente prosegue nella propria esposizione ricordando che:

- l'acquisto di azioni proprie verrebbe eseguito ai seguenti, concorrenti o alternativi, fini:

- a) di investimento;
- b) di stabilizzazione del titolo;
- c) di assegnazione a dipendenti e/o collaboratori;
- d) di scambio di partecipazioni in occasione di acquisizioni societarie.

Esso avrebbe ad oggetto, in una o più tranches, un numero di azioni ordinarie che in ogni caso, tenuto conto delle azioni ad oggi detenute in portafoglio, non superi la quinta parte del capitale sociale tenuto conto che attualmente il 20% (venti per cento) del capitale sottoscritto e versato di El.En. è pari a n. 964.873 (novecentosessantaquattromilaottocentosettantatré) azioni con un potenziale esborso massimo che non supererà l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni). Tale facoltà dovrebbe essere esercitata per un periodo non superiore a diciotto mesi, l'acquisto dovrebbe avvenire ad un prezzo non inferiore di oltre il 20% (venti per cento) né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto, con autorizzazione alla alienazione delle azioni, ad un prezzo non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita.

Gli amministratori, se autorizzati, procederanno all'acquisto delle azioni sui mercati regolamentati secondo le modalità o-

perative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione del mercato emanato da Borsa Italiana s.p.a. in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti ed in ogni caso nel pieno rispetto di quanto disposto dagli artt. 132 e 144-bis D.Lgs. 58/98.

Conclusa l'esposizione del Presidente, prende la parola il componente del Collegio Sindacale, dott. Gino Manfriani, il quale esprime parere favorevole del Collegio Sindacale stesso sulla richiesta di autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie e sulla richiesta di proroga del termine stabilito per la rimessa in circolazione delle azioni detenute in portafoglio dalla assemblea del 3 marzo 2008.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presenta pertanto la seguente

proposta di delibera

L'assemblea degli azionisti della El.En. Società per azioni con sede in Calenzano (FI) via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

approva

1. di modificare la delibera assunta dall'assemblea degli azionisti in data 3 marzo 2008, autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, in una o più tranches, sui mercati regolamentati e quindi con le modalità di cui all'art. 144 bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emissioni della Consob e secondo le modalità operative stabilite dal regolamento di organizzazione e gestione del mercato emanato da Borsa Italiana S.p.A., entro diciotto mesi da oggi, azioni proprie rappresentanti un numero di azioni ordinarie che in ogni caso, tenuto conto delle azioni ad oggi detenute in portafoglio, non superi la quinta parte del capitale sociale, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, ad un prezzo non inferiore di oltre il 20% (venti per cento) né superiore di oltre il 10% (dieci per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate il giorno precedente l'acquisto;

2. Di autorizzare sin da ora il Consiglio di Amministrazione a rimettere in circolazione le azioni entro 10 (dieci) anni dalla data dell'acquisto, ivi comprese quelle detenute in portafoglio alla data odierna, ad un prezzo non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali delle contrattazioni registrati nei cinque giorni precedenti la vendita, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

3. di conferire incarico al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla presente deliberazione con tutte le occorrenti facoltà, ma sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 132 D.Lgs. 58/98 e con modalità tali da assicurare la parità di trattamento fra gli azionisti, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Consob.

A questo punto il Presidente invita i partecipanti ad inter-

venire e in relazione allo svolgimento della discussione stessa anche in ordine agli altri argomenti all'ordine del giorno - prega gli azionisti, onde agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, di fare interventi concisi (e comunque contenuti entro i quindici minuti) e inerenti.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di procedere alla votazione, dà atto che risultano presenti alla votazione numero 2 (due) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega numero 2.703.916 (duemilionesettecentotremilanovecentosedici) azioni pari al 56,0471% (cinquantasei virgola zero quattrocentosettantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni avverranno per alzata di mano e invita coloro che intendono astenersi o votare contrario a consegnare la scheda di partecipazione al notaio.

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e, dopo prova e controprova, risulta approvato con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti e rappresentati ad eccezione del voto contrario di Montanarella Bruno in rappresentanza dell'azionista Illinois State Board of Investments portatore di n. 16.900 (sedicimilanovecento) azioni.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti che formano oggetto della assemblea in sede straordinaria per i quali ritiene opportuna una trattazione unitaria. Infatti, la recente adozione di provvedimenti da parte del legislatore e degli organi di regolamentazione rende necessaria l'adozione di alcune modifiche allo statuto sociale attualmente vigente.

In particolare, occorre oggi che l'assemblea dei soci intervenga in ordine alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, emanato in recepimento alla relativa direttiva comunitaria 2007/39/CE dell'11 luglio 2007 (la c.d. Shareholders' rights) e nel D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, emanato in attuazione alla relativa direttiva comunitaria 2006/43/CE ed infine prendere atto delle prescrizioni del Regolamento emanato dalla Consob (17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) in attuazione dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate.

Con l'occasione il consiglio ritiene opportuno proporre anche l'inserimento nello statuto della facoltà prevista dall'art. 2441, IV comma, c.c. di poter aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione fino ad un ammontare massimo non eccedenti la decima parte del capitale preesistente.

Quanto al D. Lgs. 27/2010., che ha inciso sia sulla normativa codicistica sia su quella speciale, esso contiene alcune disposizioni di carattere obbligatorio con riferimento alle quali ci si è limitati, ove necessario, a integrare o modificare il testo delle relative norme statutarie al fine di renderle, in tempo utile per le prossime adunanze assembleari, compatibili e conformi al nuovo dettato normativo, mentre per quelle previste dalla detta disciplina come facoltative (per alcune delle quali, peraltro, sono a tutt'oggi attesi regolamenti di attuazione), si intende recepire quelle ritenute adeguate allo stato attuale considerate le dimensioni e la attività della società nonché la conformazione della compagine azionaria.

In ordine al D. Lgs. 39/2010 citato che ha proceduto a precisare e definire alcune funzioni del collegio sindacale di società quotate, si prospetta la revisione ed integrazione della relativa norma statutaria in modo da renderla coerente con il dettato normativo ancorchè ciò non sia richiesto dalla legge né necessario ai fini della sua applicazione.

Infine, con riferimento alla disciplina regolamentare di nuova emanazione in materia di operazioni con parti correlate, posto che la società è dotata di procedure in tale ambito e che sta elaborando le integrazioni e modifiche da apportarvi alla luce del Regolamento CONSOB 17221/2010, si ritiene opportuno avvalersi delle facoltà di semplificazione procedurale nei casi di urgenza anche collegata a situazioni di crisi aziendale, facoltà che a norma di regolamento può essere esercitata soltanto ove lo statuto societario espressamente lo preveda.

Il Presidente inizia quindi l'esposizione dei singoli articoli dello statuto oggetto di modifica, ricordando che è stato fornito ai soci il testo attuale dello statuto con a fronte quello contenente le modifiche proposte con la evidenziazione delle variazioni sottoposte alla approvazione degli azionisti. Il testo a fronte degli articoli si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Art. 13 □ Convocazione della assemblea

In adeguamento a quanto previsto dall'art. 125-bis D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (□TUF□), introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, si prevede che l'avviso di convocazione venga pubblicato anche sul sito internet della società.

Art. 14 □ Intervento in assemblea

La modifica dell'art. 2370 c.c., in tema di diritto di intervento in assemblea e dell'esercizio del diritto di voto, e la introduzione dell'art. 83-sexiesTUF, norma quest'ultima che prevede la c.d. "record date", comportano che in relazione alle società quotate la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sia attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermedia-

rio, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Ne consegue la revisione del secondo periodo dell'art. 14 dello statuto sociale.

L'art. 14 viene ulteriormente rivisto nell'ultimo periodo in forza della introduzione ad opera dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. 27/2010 citato dell'ottavo comma dell'art. 2372 c.c. in materia di rappresentanza nella assemblea che esclude per le società quotate la operatività dei limiti in relazione ai soggetti delegabili, limiti che erano originariamente e fino al marzo 2010 previsti dall'art. 2372 c.c. per tutte le società, anche quotate.

Inoltre, per le motivazioni esposte in precedenza e prevalentemente legate a valutazioni sulla attuale struttura societaria e della compagine azionaria, si ritiene di doversi avvalere della opzione di esclusione dell'istituto del *Rappresentante designato dalla società con azioni quotate* previsto dall'art. 135-undecies di nuova introduzione.

Infine, con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 135-novies, comma 6, TUF, ancorché non sia stato ancora emanato dal Ministero della Giustizia il regolamento ivi previsto delle modalità di conferimento della delega elettronica, ma essendo tale disposizione già vincolante per le società quotate, si ritiene di prevedere quale modalità di notifica elettronica della delega la posta elettronica certificata con firma digitale.

Art. 19 - Organo amministrativo

L'art. 147-ter, comma 1-bis, così come risultante dalle modifiche introdotte da ultimo dall'art. 3 del D. Lgs. 27/2010, prevede, in tema di elezione del consiglio di amministrazione, che le liste di candidati siano depositate dai soci presso l'emittente nel termine anticipato del venticinquesimo giorno precedente la data della assemblea convocata a deliberare sulla nomina e che poi tali liste vengano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data della assemblea.

Tale disposizione ha anche precisato in ordine alla determinazione della titolarità della quota minima per la presentazione delle liste che ciò avvenga con riferimento alle azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Si è proceduto, pertanto e in tale direzione, a modificare il testo dell'art. 19 dello statuto sociale nella parte relativa alla nomina dell'organo amministrativo e con l'occasione ad affinare la veste formale dello stesso.

Art. 25 - Collegio Sindacale

Le integrazioni e modifiche proposte per l'art. 25 dello sta-

tuto sociale derivano da un lato dal richiamo dell'art.

147-ter, comma 1-bis, TUF da parte dell'art. 148, comma 2, TUF, in tema di termini anticipati per il deposito delle liste di candidati a componenti del collegio sindacale, dall'altro dalla specificazione a livello di normazione primaria (art. 19, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) di alcuni compiti del collegio sindacale di società quotate.

Art. 22 □ Poteri dell'organo Amministrativo

Come è noto la Consob dopo un lungo percorso di consultazione ha proceduto nel marzo 2010 ad emettere un apposito regolamento per le operazioni con parti correlate (il Regolamento 17221/2010 poi modificato con delibera del 23 giugno 2010), contenente la indicazione dei principi che le società quotate devono tenere presenti nella adozione di quelle regole, richieste dall'art. 2391-bis, c.c. (introdotto nel codice civile dall'art. 12 del D. Lgs. 28 dicembre 2004) n. 310, finalizzate alla tutela della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni svolte dalla società con parti correlate. In seguito alla emanazione di tale regolamentazione la società sta procedendo alla rivisitazione della procedura attualmente adottata al fine di integrarla e di revisionarla laddove se ne ravvisi la necessità allo scopo di renderla compatibile con il dettato regolamentare di attuazione.

Fra le altre disposizioni e i principi, tale Regolamento Consob 17221 citato chiede una espressa previsione statutaria quale presupposto essenziale per l'inserimento nelle procedure interne della possibilità di avvalersi di una semplificazione in caso di operazioni con parti correlati che rivestano carattere di urgenza, indifferibile o collegata a situazione di crisi aziendale.

Il consiglio, al fine di riservare alla operatività aziendale tutto il ventaglio degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, ha deciso di proporre l'inserimento nell'art. 22 della facoltà del consiglio di amministrazione di inserire nelle procedure in oggetto un apposita previsione nel senso disposto dagli artt. 11 e 13, Regolamento Consob 17221 citato.

Art. 6 □ Capitale

A proposito della predetta valutazione di non precludere alla società di operare avvalendosi della varietà degli strumenti normativi offerti dall'ordinamento, il consiglio propone l'inserimento nell'art. 6 della facoltà contemplata dall'art. 2441, IV comma, ultima parte, c.c. di poter escludere il diritto di opzione in caso di aumenti di capitale non eccedenti la decima parte del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato dalla società di revisione.

Esaurita l'esposizione, il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

l'assemblea degli azionisti della El.En. Società per azioni con sede in Calenzano via Baldanzese n.c. 17, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione,

approva

1. le modifiche proposte dall'organo di amministrazione al vigente statuto e con esse il nuovo testo degli artt. 6, 13,14, 19, 22, 25;
2. il nuovo testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche esposte dall'organo di amministrazione. □

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione e invita i partecipanti ad intervenire.

Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente prima di procedere alla votazione, dà atto che risultano presenti alla votazione numero 2 (due) legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega numero 2.703.916 (duemilionesettecentotremilanovecentosedici) azioni pari al 56,0471% (cinquantasei virgola zero quattrocentosettantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che le votazioni avverranno per alzata di mano e invita coloro che intendano astenersi o votare contrario a consegnare la scheda di partecipazione al notaio.

Tale ordine del giorno viene quindi posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti.

Il Presidente proclama approvata la proposta all'ordine del giorno.

Ai fini della iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro delle Imprese il comparente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale, che allego al presente atto sotto la lettera "C".

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati. Nessun altro avendo richiesto di intervenire e non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore undici. Richiesto, ho ricevuto il presente atto, da me notaio letto al comparente che l'approva.

Consta l'atto di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime dodici intere pagine e parte della tredicesima.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e quindici minuti.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.


El. En. s.p.a. - Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 28 ottobre 2010

Stampa Elenco Partecipanti /Azionisti

N.	PARTECIPANTE - Rappresentato	Luogo e data di nascita	Ordinarie Rappresentate	Dettaglio	Assenti alle votazioni	
					1	2
1	RAFFINI CARLO - Cangini Andrea - Clementi Gabriele - Bazzocchi Barbara - S.M.I. Società Mobiliare Industriale Lamiera di Alberto Pecci & C. Sas - Immobiliare del Chigiego Srl - Burlamacchi Pio - Pini Autilio - Pecci Alberto - Salvadori Paola - Credito Emiliano creditore pignoratorio titolare del diritto di voto - Raffini Carlo in proprio	Rocca San Casciano, 4 aprile 1946 Firenze, 30 dicembre 1965 Incisa in Val D'Arno, 8 luglio 1951 Forlì, 17 giugno 1940 Viareggio, 08 luglio 1933 Pionbino, 3 marzo 1922 Pistoia, 18 settembre 1943 Firenze, 25 marzo 1944 Rocca San Casciano, 4 aprile 1946	2.687.016	647.672 534.704 504.824 306.452 357.412 96.550 39.540 16.662	1	2
2	MONTANARELLA BRUNO - Illinois State Board Of Investment	Torino, 21 ottobre 1981		16.900		
Intervenuti n.	2 rappresentanti in proprio o per delega		2.703.916	56,0471	0,00	0,00
		% CAPITALE PRESENTE				

Stampa circolare della Camera di Commercio di Pistoia con numeri: 357.412, 96.550, 39.540, 16.662, 306.452, 504.824, 534.704, 647.672. Sotto la stampa ci sono due firme manoscritte.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p align="center"><u>Articolo 6</u> <u>Capitale</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6</u> <u>Capitale</u></p>
<p>Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniocttoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).</p> <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosettantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniocttoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).</p> <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma IV, ultima parte c.c. con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società di revisione legale.</p>
<p>L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, a pagamento.</p>	<p>L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, a pagamento.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:</p>
<p>A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.</p>	<p>A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.</p>
<p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione; - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione; - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici); - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di 	<p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione; - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione; - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici); - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di



<p>esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.</p> <p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim); - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim). <p>Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.</p>	<p>esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim).</p> <p>B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.</p> <p>Successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim); - diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim). <p>Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredecim) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.</p> <p>La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione 3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul quotidiano LA NAZIONE (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società e sul quotidiano LA NAZIONE (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito <u>almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea nelle forme di legge. Non è consentito il ritiro delle azioni prima della effettiva adunanza assembleare.</u></p> <p>Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta, <u>nel rispetto dei limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c.</u></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Intervento in Assemblea</p> <p>L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.</p> <p>Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre disposizioni applicabili, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta. La delega scritta e firmata digitalmente deve essere inviata alla società a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>La società non si avvale dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" previsto dall'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>

Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche. Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Il possesso o la contitolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla o dalle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine

Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.


Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.



dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Pertanto, nel caso in cui i quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza in numero sufficiente a coprire tutte le cariche in elezione, l'ultimo consigliere da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con l'ultimo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione. Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:

- 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge;
- 2) riduzione del capitale per recesso del socio;

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 22


Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:

- 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge;
- 2) riduzione del capitale per recesso del socio;

<p>3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative</p>	<p>3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative. Nelle regole adottate per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. il consiglio di amministrazione può prevedere le semplificazioni contemplate dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6 del Regolamento CONSOB emesso con delibera 12 marzo 2010 e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento. Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili. I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale. Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno <u>15 (quindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione: a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente. b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato; c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche;</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25 Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento. Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.</p> <p>Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili. I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale. Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno <u>venticinque</u> giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione: a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente. b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato; c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.</p>





d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Il possesso o la contitolarietà del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, devono essere comprovate dai soci o dal socio all'atto della presentazione mediante esibizione alla società o ai soggetti da essa incaricati delle certificazioni rilasciate dagli intermediari depositari delle azioni in originale.

Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;

b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;

c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte

abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.


La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita in Calenzano (FI) una Società per azioni denominata "EL.EN. Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "EL.EN. S.p.A.".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale in Calenzano (FI).

L'organo amministrativo può sopprimere e istituire ovunque sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritengano necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto la progettazione, la ricerca, la costruzione, la commercializzazione, la riparazione di sistemi, apparecchiature e componenti ottici, elettronici, meccanici ed elettromeccanici di qualsiasi tipo e per qualsiasi applicazione; il commercio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di quanto innanzi.

La Società potrà, inoltre, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze in altre Società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 c.c. ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli:

a) compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare che abbia una funzione strettamente strumentale rispetto all'oggetto sociale, con espressa esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a determinati soggetti;

b) concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate e da altre società ed enti partecipati;

c) provvedere al finanziamento delle società controllate e di altre società ed enti partecipati.

Articolo 4

Domicilio

Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali.

Articolo 5

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.508.671,36 (duemilionicinquecentoottomilaseicentosezzantuno virgola trentasei) diviso in numero 4.824.368 (quattromilioniottocentoventiquattromilatrecentosessantotto) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue).

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti e può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma IV, ultima parte c.c. con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società di revisione legale.

L'Assemblea straordinaria del 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto) ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà, per un periodo di cinque anni dal 15 (quindici) maggio 2008 (duemilaotto), di aumentare il capitale sociale in una o più volte, per un importo massimo di nominali euro 83.200,00 (ottantatremiladuecento) mediante emissione di massime n. 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, a pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 (quindici) luglio 2008 (duemilaotto) ha esercitato la delega per l'emissione in due tranches di pari importo di numero 160.000 (centosessantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, azioni che potranno essere sottoscritte dai dipendenti della società o di società controllate nei termini seguenti:

A. fino all'importo massimo di euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero), a partire dal 15 (quindici) luglio 2011 (duemilaundici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2011 (duemilaundici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2011 (duemilaundici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2011 (duemilaun-

dici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione;

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2011, dal 15 (quindici) maggio 2012 (duemiladodici) fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 da parte del consiglio di amministrazione;

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici), il periodo di esercizio si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

B. In ordine al residuo importo dell'aumento, pari a nominali euro 41.600,00 (quarantunomilaseicento virgola zero zero) a partire dal 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici) e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione.

Successivamente:

- qualora l'assemblea dei soci deliberi in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2012 (duemiladodici) la distribuzione di utili, dalla data di stacco della cedola relativa ai dividendi rivenienti dall'esercizio 2012 (duemiladodici) fino al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici);

- diversamente, qualora non si proceda alla distribuzione di utili relativamente all'esercizio 2012 (duemiladodici) il periodo di sottoscrizione si esaurirà con la data, quando antecedente al 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici), di approvazione del progetto di bilancio della società relativo all'esercizio 2012 (duemiladodici) da parte del consiglio di amministrazione, altrimenti in data 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici).

Trascorsa la data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla data del 15 (quindici) maggio 2013 (duemilatredici) e ciò in conformità all'art. 2439, comma 2 del Codice Civile.

La Società potrà acquisire fondi dai Soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con deliberazione

3 marzo 1994 del C.I.C.R. ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, successive modifiche e relative disposizioni attuative.

Articolo 7

Azioni

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e, se liberate, consentendo la legge, possono essere al portatore. La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendenti.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8

Categorie di azioni

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai Soci uguali diritti, possono essere create, nel pieno rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi.

Articolo 9

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di 3 (tre) punti in più del prime rate ABI, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

Articolo 10

Obbligazioni e Strumenti finanziari

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

La Società può altresì emettere, in osservanza delle prescrizioni di legge, strumenti finanziari sia che attribuiscono diritto di voto sia che non diano tale diritto.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Assemblea

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può tenersi anche in seconda e terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro i termini previsti dalla legge.

L'Assemblea dei Soci è convocata, altresì, ogniqualvolta

l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne sia avanzata rituale richiesta di soggetti legittimati per legge, ovvero su iniziativa del Collegio Sindacale, o parte di esso, con le modalità previste dall'art. 25 del presente statuto.

Articolo 12

Luogo dell'Assemblea

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, di norma dall'Organo Amministrativo, nell'osservanza delle norme regolamentari in materia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della società e sul quotidiano LA NAZIONE (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e terza convocazione.

Articolo 14

Intervento in Assemblea

L'intervento alle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Possono intervenire in assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto, a condizione che, e per il numero di azioni relativamente alle quali, abbiano eseguito il deposito nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea, fermo restando le disposizioni imperative in materia di delega di voto previste dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre disposizioni applicabili, può farsi rappresentare, conferendo delega scritta. La delega scritta e firmata digitalmente deve essere inviata alla società a mezzo posta elettronica certificata.

La società non si avvale dell'istituto del rappresentante designato dalla società con azioni quotate previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 15

Presidenza dell'Assemblea

La Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente; in difetto, dalla persona eletta a maggioranza dei voti per testa dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge, anche tra non Soci, un Segretario e, qualora lo ritenga opportuno, due Scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza e accertare la identità e

legittimazione dei presenti. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere invalidata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente ha altresì il compito di regolare lo svolgimento dell'Assemblea, dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, di determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, nonché accertarne i risultati il tutto nel pieno rispetto dell'eventuale regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria, potrà disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dello stesso tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 16

Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio ed eventualmente dagli Scrutatori.

Nei casi previsti dalla legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 17

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale computato in conformità all'art. 2368, comma 1, c.c.; essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato, delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

Per la nomina del Collegio Sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'Art. 25 del presente Statuto.

E' ammesso, secondo quanto stabilito dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il voto per corrispondenza.

Articolo 18

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti Soci che rappresentano la parte di capitale indicate rispettivamente negli artt. 2368, comma secondo e 2369, terzo comma c.c.. In terza convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. Essa delibera, sia in prima sia in seconda sia in terza convocazione, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE □ COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Articolo 19

Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri nominati, anche tra non Soci, dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero.

Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione si osserva la seguente procedura. I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di consigliere devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente in numero progressivo nominativi dei candidati alla carica di consigliere e la indicazione di quali siano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.;

b) unitamente alla lista i soci devono depositare: una esauriente descrizione del profilo professionale dei candidati presentati, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta; un curriculum vitae di ciascun candidato dal quale si possano evincere anche gli incarichi di componente di organi amministrativi o di controllo ricoperti in altre società; nonché una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto per le rispettive cariche.

Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare una sola lista.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale nella misura stabilita dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno

ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I consiglieri vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista. I consiglieri vengono estratti dalla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti e in ogni caso una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella necessaria per la presentazione delle stesse.

Almeno un componente del consiglio dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletta la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista tutti i consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del consiglio avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei soci presenti in assemblea.

Fra i candidati dovrà risultare eletto un numero congruo ai sensi di legge di consiglieri che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana s.p.a.. Il consigliere che successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, comunque, in ogni caso, decade dalla carica.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa, rispettata la norma dell'art. 2383, comma 2 c.c. e sono rieleleggibili; qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi e in conformità al disposto dell'art. 2386 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo della società possono essere eletti componenti dell'organo amministrativo, o amministratore unico, di società controllate senza necessità di autorizzazione ex art. 2390 c.c. da parte della assemblea.

Articolo 20

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

A □ Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti

un Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina le attività e guida lo svolgimento delle relative riunioni ed, infine, si adopera affinché ai componenti il consiglio, siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza) la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

B - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove purché in uno dei paesi dell'Unione Europea, dal Presidente di propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli Amministratori in carica oppure da almeno due Sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, o via fax, o a mezzo telegramma, o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni.

Il Consiglio è, tuttavia, validamente costituito qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che i consiglieri partecipino alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, per ricevere le informazioni da parte degli eventuali organi delegati e, anche, per informare il Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

La periodicità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve consentire di garantire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione agli organi delegati, nonché della attività affida-

ta ai Direttori Generali e/o ai singoli procuratori speciali.

C □ Costituzione e Deliberazioni

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più Consiglieri determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della relativa istituzione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 3, c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Comitato Esecutivo e gli Amministratori Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente sulla attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, entro la prima successiva riunione di quest'ultimo, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale eseguite dalla Società o da sue controllate.

In particolare evidenziano tempestivamente le operazioni in potenziale conflitto di interessi, quelle con parti correlate, e quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa.

Sono riservate in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e la vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;
- l'esame e la approvazione di piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del gruppo del quale essa è alla guida;
- la attribuzione, e la revoca, di deleghe a consiglieri o al comitato esecutivo con la definizione del contenuto, dei limiti, delle modalità di esercizio nonché la adozione di accorgimenti tesi ad evitare in concreto la concentrazione eccessiva del potere e responsabilità della gestione della so-

cietà;

- la determinazione della remunerazione degli organi delegati, del Presidente e dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

- l'istituzione di Comitati e Commissioni determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, anche allo scopo di modellare la forma di governo societaria su quanto stabilito nei codici di autoregolamentazione delle società quotate;

- l'approvazione, di norma, preventiva, di operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, a quelle nelle quali un consigliere sia portatore di interesse proprio o di terzi o che siano inusuali o atipiche;

- la verifica dell'adeguatezza alla natura e alle dimensioni della Società dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale predisposto dagli organi delegati.

L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori generali determinandone mansioni e poteri e potrà anche nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo nomina, previo parere del collegio sindacale, e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il quale deve possedere i requisiti di seguito specificati e al quale sono attribuiti i poteri e le prerogative stabiliti dalla legge.

F □ Informativa all'Assemblea

Il consiglio riferisce agli azionisti in Assemblea su tutta l'attività svolta sia da esso stesso sia dagli organi delegati.

G - Requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il soggetto designato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per sindaci e amministratori e caratteristiche e requisiti professionali, sia in termini di preparazione e formazione, sia in termini di esperienze lavorative maturate, adeguate allo svolgimento dell'incarico affidatogli.

Articolo 21

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi, partecipazione agli utili, diritti a sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, trattamento di fine mandato nonché stipulare a loro favore polizze integrative per il

periodo di durata in carica.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La remunerazione complessiva degli amministratori esecutivi deve essere strutturata in termini tali da far sì che una parte significativa di essa risulti legata a risultati economici conseguiti dalla società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Poteri dell'Organo Amministrativo

Il consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutte le operazioni e tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che ritenga opportuni e necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente a deliberare, senza ricorrere alla consultazione degli azionisti, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. sui seguenti oggetti:

- 1) fusione per incorporazione nei casi consentiti dalla legge;
- 2) riduzione del capitale per recesso del socio;
- 3) gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Nelle regole adottate per le operazioni con parti correlate ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. il consiglio di amministrazione può prevedere le semplificazioni contemplate dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6 del Regolamento CONSOB emesso con delibera 12 marzo 2010 e successive modificazioni.

Articolo 23

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione muniti dei poteri delegati nei limiti delle deleghe.

Articolo 24

Comitato Tecnico Scientifico

A □ Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico. Esso è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti che possiedono una elevata e specifica qualificazione tecnico scientifica nei settori in cui opera o intende operare la Società. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica per tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che designerà anche il Presidente dello stesso; i componenti sono rieleggibili.

B - Riunioni

Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico: (i) sono convocate dal Presidente del Comitato con una cadenza almeno bimestrale; (ii) sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza da altro membro designato dal Comitato stesso; (iii) devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro, sono sottoscritti da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Comitato.

C □ Compiti

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; formula proposte di ricerca e operative e concorre all'individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività. Esso in particolare ha i seguenti compiti: (i) fornire pareri su sviluppi di ricerche o sperimentazioni; (ii) avanza proposte di sviluppo di nuovi prodotti; (iii) coordina le sperimentazioni e le validazioni di prodotti o metodi sviluppati dalla Società e dalle sue controllate; (iv) sovrintende all'organizzazione di corsi di formazione per medici o altri utilizzatori dei prodotti della Società e/o delle sue controllate; (v) cura la revisione di pubblicazioni scientifiche □ tecniche; (vi) stabilisce i rapporti di collaborazione scientifica in accordo con il regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplinerà l'ordinato e funzionale svolgimento dell'attività dello stesso.

D □ Compensi

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere agli stessi emolumenti in ragione ed in misura dell'attività prestata.

TITOLO V

CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Articolo 25

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge i compiti assegnatigli dalla legge e, in particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile adottati dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate affinché queste forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nonché sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione contabile.

Si compone di cinque membri: tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto della procedura di seguito descritta; restano in carica tre esercizi e, comunque, fino alla data

della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

I Sindaci devono possedere per tutta la durata dell'incarico i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, e coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società quotate, nonché coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità o superino il limite massimo previsto dal regolamento che la Consob emana in attuazione dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale si osserva la seguente procedura. I Soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di Sindaco devono depositare presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione:

a) una lista contenente i nominativi indicati in numero progressivo e divisi in due sezioni: una, dei candidati a sindaco effettivo, l'altra di quelli a Sindaco supplente.

b) unitamente alla lista, una esauriente descrizione del profilo professionale delle persone designate alla carica, fornendo adeguata motivazione delle ragioni della proposta nonché un curriculum vitae di ciascun candidato;

c) unitamente alla lista, la dichiarazione con la quale ogni singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

d) unitamente alla lista una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante la assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi. Le liste devono indicare l'elenco identificativo dei soci, o il nominativo del socio, che presenta la lista con indicazione completa dei dati anagrafici e della percentuale di capitale singolarmente e complessivamente posseduta.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la quota di parte-

cipazione al capitale sociale nella misura stabilita

dall'art. 147-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, o in quella, ancorché superiore, stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione deve essere prodotta comunque almeno ventidue giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione. Tali certificazioni non possono essere ritirate prima della effettiva adunanza assembleare.

I Sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base delle liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che in base a quanto stabilito nel comma 4 dell'art. 144-sexies Regolamento Consob 11971/1999, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies Regolamento Consob 11971/1999, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie di partecipazione al capitale sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Nel caso siano state presentate più liste, per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati.

Almeno un Sindaco Effettivo dovrà sempre essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, nel caso in cui i tre quozienti più elevati siano ottenuti da candidati tutti appartenenti a liste di maggioranza, l'ultimo Sindaco Effettivo da eleggere sarà comunque tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur avendo egli ottenuto un quoziente inferiore al candidato di maggioranza con il terzo quoziente più elevato.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di Sindaci, ri-

solterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto per primo nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti o in mancanza di lista di minoranza, al sindaco effettivo eletto per primo nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Ove nei termini indicati non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

In caso di presentazione di una sola lista i Sindaci Effettivi e Supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista in ordine di elencazione.

Ove nessuna lista di minoranza raccolga voti, l'integrazione del Collegio Sindacale avrà luogo mediante delibera assunta a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio a norma dell'articolo 2401 c.c. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Esercizio sociale □ Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato ove richiesto; i bilanci contengono tutta la documentazione prescritta dalla legge.

Articolo 27

Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrive a favore della Società.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone poteri e compensi.

Articolo 29

Rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Articolo 30

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la Società.

F.TO: GABRIELE CLEMENTI - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Pistoia in data

08/11/2010 con il numero 7499.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del

decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Il presente atto costituisce copia su supporto informatico

conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005.

Pistoia l' 11/11/2010.